

## Anche senza decreto attuativo Dal primo gennaio, nuove regole Ue sull'Iva dei servizi

☞ Dal 1° gennaio 2010 parte "al buio" la riforma Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizi generiche. Una riforma dettata dall'Europa per la quale mancano, però, le regole italiane: il decreto legislativo di recepimento di tre direttive comunitarie non è stato ancora varato. Per questo motivo l'Italia rischia, dopo la messa in mora, anche la procedura di infrazione.

Servizi ▶ pagina 7, commento ▶ pagina 12

**Il problema.** Il recepimento delle direttive attende ancora il via libera del governo

**Il rischio.** Dopo la messa in mora l'Italia potrebbe subire la procedura d'infrazione

# La riforma Iva parte senza decreto

Da gennaio prestazioni di servizi a imprese comunitarie non più assoggettate a prelievo

### Renato Portale

☞ Procedura di infrazione in vista per il mancato recepimento delle norme comunitarie sull'Iva. Dopo la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione Ue (partita con l'atto 2009-0189), ormai è certo che il decreto legislativo che acquisisce le direttive 2008/8/Ce sui servizi, 2008/9/Ce sui rimborsi ai soggetti non residenti e 2008/117/Ce per la lotta alle frodi Iva non approderà sulla «Gazzetta Ufficiale» prima di fine anno. Intanto, però, per la prevalenza del diritto comunitario, dal 1° gennaio cambieranno le regole sulla territorialità ai fini Iva delle prestazioni di servizi generiche.

### Tempi stretti

Lo schema di decreto, approvato dal governo il 12 novembre, è stato mandato alle commissioni parlamentari la settimana successiva (19 novembre) per il prescritto parere ed è stato restituito il 16 dicembre con alcune osservazioni da parte del Senato. Tuttavia non è stato possibile inserirlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 22 dicembre e, pertanto, è destinato a slittare al prossimo anno. Dall'amministrazione finan-

ziaria, comunque, fanno sapere che si farà di tutto per licenziare il testo entro fine gennaio, magari con il passaggio definitivo a uno dei Consigli dei ministri da calendarizzare per la settimana del 15 o del 22 del prossimo mese. I tempi restano comunque molto stretti soprattutto se si guarda ai nuovi adempimenti sulla comunicazione dei dati con l'invio dei nuovi modelli Intrastat.

### Appuntamento a febbraio

Il primo appuntamento, senza nuove disposizioni nazionali e con l'obbligo della comunicazione online, sarebbe fissato per il 19 febbraio. Salvo miracoli, resta davvero difficile prevedere per quella data la piena operatività di validi supporti informatici che possano rendere possibile l'adempimento. Anche il possibile conforto per gli operatori di una circolare interpretativa che anticipi di fatto l'emanazione delle disposizioni nazionali appare, a questo punto e salvo ripensamenti dell'ultima ora, tramontata. Quanto meno almeno prima dell'inizio dell'anno.

### In attesa di recepimento

La legislazione nazionale in materia di Iva deve essere adegua-

ta alle norme comunitarie contenute in tre direttive. La direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 ha apportato significative modifiche alla direttiva 2006/112/Ce, riscrivendo tutte le norme concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi. Essa ha fissato regole comuni che determinano una diversa norma generale di tassazione dei servizi, dettando una nuova mappa di territorialità dell'Iva. Sempre il 12 febbraio 2008 è stata approvata dal Consiglio Ue la direttiva 2008/9/Ce, che fissa nuove norme per i rimborsi Iva a soggetti non residenti e interviene anch'essa con modifiche sostanziali e procedurali sulla direttiva 2006/112/Ce. Qualche mese dopo, la direttiva 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 ha modificato ancora la direttiva di rifsione e ha completato il quadro con l'introduzione di nuove disposizioni per controlli più rigorosi che tendono a ridurre le frodi connesse al traffico delle merci e dei servizi all'interno della Ue. Per raggiungere questo scopo è stato esteso l'obbligo di riepilogare nei modelli Intrastat anche le prestazioni di servizi ed è stato previsto che, di regola, la trasmissione dei dati avvenga mensilmente, con li-

mitate eccezioni.

### Prevalenza del diritto Ue

Mentre i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati Ue, di norma le direttive devono essere recepite in atti legislativi nazionali. Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni contenute nella direttiva siano sufficientemente dettagliate, tali da consentirne la diretta applicazione, queste regole esplicano i loro effetti anche nell'ordinamento nazionale e le norme incompatibili devono essere disapplicate. Inoltre, le



norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi devono entrare in vigore contemporaneamente in tutti gli stati membri per evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione.

### **La territorialità dell'imposta**

Anche in assenza di un formale recepimento, quindi, le regole comunitarie sulla territorialità e sull'individuazione dei soggetti passivi devono essere applicate già dal prossimo anno. Pertanto, dal 2010 le prestazioni di servizi generiche, fatturate a soggetti passivi di imposta non residenti, non dovranno più essere assoggettate a Iva, nonostante la legislazione nazionale preveda il contrario.

A una diversa soluzione, invece, si deve pervenire per quelle prestazioni di servizi per le quali la norma comunitaria ha lasciato la facoltà ai singoli stati di introdurre il criterio dell'utilizzo. In Italia questa soluzione (se lo schema di decreto legislativo sarà confermato) sarà adottata soltanto per le prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese a committenti privati. In questo caso è ovvio che, prima del formale recepimento delle norme comunitarie, il criterio dell'utilizzo non potrà essere adottato e si dovrà applicare la regola generale.

**Il cambiamento**

Le nuove regole Iva sulla territorialità dei servizi in vigore dal 2010

Prestatore del servizio	Committente del servizio	Iva in Italia	Regola
<b>REGOLA GENERALE</b>			
<b>Servizi generici</b>			
Italia soggetto passivo	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente
	Italia - Privato	Si	Luogo di stabilimento del prestatore
	Ue - Extra Ue - Soggetti passivi	No	Luogo di stabilimento del committente
	Ue - Extra Ue - Privati	Si	Luogo di stabilimento del prestatore
Ue Extra Ue Soggetti passivi	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente
	Italia - Privato	No	Luogo di stabilimento del prestatore
	Ue - Extra Ue - Soggetti passivi o privati	No	Luogo di stabilimento del prestatore o del committente
<b>DISPOSIZIONI SPECIALI</b>			
<b>Lavori su beni mobili e perizie</b>			
Italia Ue Extra Ue Soggetti passivi	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
	Ue - Extra Ue Soggetti passivi	No	
	Italia - Ue - Extra Ue Privati	Si	Lavori eseguiti in Italia
		No	Lavori eseguiti fuori del territorio italiano
<b>Trasporto intracomunitario di beni</b>			
Italia Soggetto passivo	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
	Ue - Extra Ue - Soggetti passivi	No	
	Italia - Ue - Extra Ue Privati	Si	In partenza dall'Italia
		No	In partenza da altro Stato Ue
Ue Extra Ue Soggetti passivi	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
	Ue - Extra Ue Soggetti passivi	No	
	Italia - Ue - Extra Ue Privati	Si	In partenza dall'Italia
		No	In partenza da altro Stato Ue
<b>Trasporti non intracomunitari di beni (interni ed extracomunitari)</b>			
Italia Soggetto passivo	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
	Ue - Extra Ue Soggetti passivi	No	
	Italia - Ue - Extra Ue Privati	Si	Distanza percorsa in Italia
		No	Distanza percorsa all'estero
Ue Extra Ue Soggetti passivi	Italia - Soggetto passivo	Si	Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
	Ue - Extra Ue Soggetti passivi	No	
	Italia - Ue - Extra Ue Privati	Si	Distanza percorsa in Italia
		No	Distanza percorsa all'estero